

tutela della finanza pubblica (nel distinto profilo della legittimità e della utilità della spesa) circa il valore strumentale e patrimoniale dello stesso investimento.

Ciò posto, circa la collaborazione nella fase progettuale (che l'impresa concorrente all'aggiudicazione dell'appalto, in relazione all'opera da costruire, può rendere) occorre distinguere, nel quadro della legislazione vigente, quella non riconducibile nel campo di applicazione delle direttive comunitarie dall'altra di adeguamento alle medesime.

In ordine alla legislazione nazionale - non soggetta a vincolo di coordinamento con la stessa normazione comunitaria (sub prg.II) - la riferita collaborazione progettuale nel c.d. procedimento diretto od immediato è limitata all'appalto-concorso, "in base a prestabilite norme di massima" (ex art.4, L.C.G.S.).

L'Azienda può anche riservarsi - qualora preventivamente stabilito nella lettera di invito ed in mancanza di aggiudicazione dell'appalto - "di scegliere uno dei progetti e di farlo proprio" (pagandone il relativo prezzo, ex art. 4 del regio decreto n. 422 del 1923).

Nelle ipotesi poi riconducibili nel campo di applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 584 (e successive modificazioni) - in disparte la peculiare collaborazione, già menzionata, tra l'impresa e la P.A. per quanto attiene specificamente alla costruzione di complessi residenziali di edilizia pubblica (ex art.4, L.n.584; ex art.6, dirett. n.71/305) - la medesima collaborazione, oltre al caso dell'appalto concorso, ha una più ampia ed articolata modalità applicativa prevedendosi che "il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto" (dell'amministrazione aggiudicatrice, ex art.8, L. n.584; ex art.11, dirett.n.71/305) "sulla base di una pluralità di elementi variabili, preordinati a privilegiare, nella scelta, l'offerta economicamente più vantaggiosa" (ex art. 24, lett.b, L. n. 584; ex art.29, direttiva n.71/305).

La stessa legislazione di adeguamento alle direttive comunitarie in esame prevede la ulteriore possibilità (secondo l'ordinamento nazionale, nelle procedure ristrette) per l'Azienda - a sèguito di specificazione nel bando di gara - di acquisire l'elaborato progettuale anche nell'ipotesi di non aggiudicazione dell'appalto dei lavori (ex art.12

lett. b, L. n.584).

Nei termini che precedono è la pronuncia della Sezione in ordine alla richiesta risoluzione di questione di massima da parte dei rappresentanti sia del Ministero dei lavori pubblici sia dell' Azienda.

IV- La Sezione deve ora pronunciarsi - specificamente - sul decreto in epigrafe, con cui si approva il progetto esecutivo nonchè il contratto con la "S.A.F.A.B.", S.p.A. relativo alla costruzione del 1° lotto del menzionato tratto stradale S.Simone - S.Teodoro.

La questione verte, nell'essenziale, per quanto rilevato dall'Ufficio di controllo, sulla mancanza della progettazione esecutiva.

Ciò posto, il Collegio osserva che, per l'aggiudicazione del contratto in esame, l'Azienda si è avvalsa del procedimento di gara di cui all'art.4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, richiamato dall'art. 10, I comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (e successivamente abrogato dall'art. 2 della legge n. 687 del 1984).

Pertanto, nella fattispecie, il medesimo procedimento di gara deve essere conforme alla

normazione vigente, fuori del campo di applicazione della legislazione di adeguamento alle direttive comunitarie.

Consegue, in punto di diritto (per quanto in parte motiva già considerato) che nel procedimento "de quo", a licitazione privata (ex art.4, L.n.14 del 1973), la progettazione esecutiva, nei termini normativamente previsti, deve sussistere al momento della gara, il che - allo stato degli atti - non è dato rinvenire.

Nell'adunanza odierna il rappresentante dell'Azienda ha depositato la documentazione progettuale (in fatto elencata, ed in precedenza non trasmessa a causa del richiamato "disguido materiale") confermando la mancata verifica del progetto ai sensi dell'art.5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Al riguardo, rammenta la Sezione (come già osservato ) che la progettazione è nella competenza propria dell'Azienda (ex art.1, I comma, regio decreto n. 422 del 1923; ex art. 25, L.n.59 del 1961), è sua attività interna secondo la normazione che la disciplina, e la documentazione progettuale, presupposto dell'atto amministrativo "progetto" (di tal che la necessità della deliberazione - quale certificazione di regolarità e di compiutezza del mede-

simo progetto - da parte dell'Organo competente) non inerisce al progetto del contratto - e quindi al contratto in esame - di cui "fanno parte integrale i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale di appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto" (ex art. 330, I comma, L. 11.pp. del 1865).

Dispone ancora lo stesso D.M. 29 maggio 1895 (e successive modificazioni) che il capitolato speciale "dovrà essere indipendente dalla stima, dalle analisi e dai computi metrici nè riferirsi a siffatti documenti, i quali non devono far parte del contratto (ex art.22, II comma).

E' pertanto ininfluyente - ai fini della pronuncia da rendere - la documentazione in atti depositata, nell'adunanza odierna.

Per altro verso, la Sezione ricorda (per quello che presentemente rileva), dovendo il progetto esecutivo rispondere alla esatta rappresentazione dell'opera da costruire (come innanzi rilevato) ed essendo, il capitolato speciale, la puntuale descrizione del lavoro da

eseguire (il rapporto funzionale-dinamico, ex art. 323, I comma, L.11.pp. del 1865), che le prestazioni od i lavori nello stesso previsti - com'è dato inferire dal disposto dell'art.7, I comma, del capitolato speciale in esame - comunque influenti o necessari al completamento del medesimo progetto, denunciano di questo la non definitività o compiutezza nei termini di legge (ex art.322, I comma, stessa legge).

Il che dà ragione - in ordine alla eccepita mancanza della progettazione esecutiva - della censura dell'Ufficio di controllo, che la Sezione conferma.

Ripete il Collegio - circa la inosservanza del disposto dell'art.5 del regio decreto n.350 del 1895, in ordine alla mancata verifica del progetto nei termini e per gli effetti che la legislazione prevede - che tale omissione va censurata, quale violazione di una norma inderogabile, il che vizia - "ex se" - l'intero procedimento negoziale per tutti i riflessi, di natura formale e sostanziale, che vi si riconnettono.

Nel rinviare, per i riflessi di natura sostanziale - ed in particolare sulle responsabilità che possono derivare dalla omissione dei preliminari

controlli e della vigilanza sulla "buona e puntuale esecuzione dei lavori" - a quanto innanzi ed in distinti profili osservato, la Sezione ancora rileva, ai fini della regolarità formale dello stesso decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A.V.A.S. (in ordine alla deliberazione sulla regolarità e sulla compiutezza della progettazione esecutiva) che deve, nel preambolo del medesimo decreto, farsi menzione degli intervenuti adempimenti, previsti dal cennato art.5 del regio decreto n.350 del 1895; od altrimenti dare atto di tale omissione per le verificate condizioni, dalla norma tassativamente previste.

Pertanto, anche nella fattispecie, la mancata verifica del progetto - in violazione dell'art.5 "de quo" - va censurata, ancorchè la illegittimità è assorbita da quella più rilevante della mancata progettazione esecutiva, come innanzi accertata.

Ne consegue la non conformità a legge della intervenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi alla "S.A.F.A.B.", S.p.A. e di tutti gli atti conseguenti.

Per ogni distinto profilo, in punto di diritto, la motivazione è nella pronuncia resa dalla Sezione sulla pregiudiziale risoluzione della questione di massima, cui si rinvia.

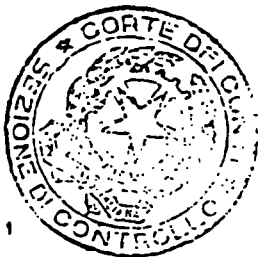
La Sezione, definitivamente pronunciando, ritiene non conforme a legge il decreto in epigrafe del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), in data 26 novembre 1984, con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del 1° lotto della strada G.C. n.131, diramazione centrale nuorese, tratto S.Simone - S.Teodoro, nonché il contratto, concluso con la Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche (S.A.F.A.B.) S.p.A., del 2 aprile 1984 (n.17822 di repert.), e

P. Q. M

ne rifiuta il visto e la conseguente registrazione.

IL RELATORE

*Mario G. G. G.*



IL PRESIDENTE

*[Signature]*